



COMUNE DI ASSORO

Provincia di Enna

Via Crisa, 280 - C.A.P. 94010 - C.F. 00052420866
Tel. 0935/610011 - Fax 0935/620725

Settore III

GESTIONE DEL TERRITORIO

Servizio lavori Pubblici – servizio Manutenzione

Regolamento per la disciplina dell'affidamento di appalti di lavori pubblici mediante cottimo-appalto e per la formazione dell'elenco delle imprese che possono assumere tali lavori ai sensi dell'art. 24 bis della legge 109/94 coordinata con le norme della legge regionale 2 agosto 2002 n.7 e della legge regionale 19 maggio 2003 n. 7, **della Legge Regionale n. 16 del 29.11.2005 e Legge 21 Agosto 2007 n. 20** .

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 03/01/2008 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

ART. 1 (Oggetto)

Il presente Regolamento si applica per l'affidamento, da parte di questa Amministrazione Comunale, di appalti di Lavori Pubblici mediante cottimo-appalto, ai sensi dell'art. 24 bis della legge 109/94 coordinate con le norme della legge regionale n.7/02, n.7/03, **n. 16/2005 e Legge 21 Agosto 2007 n. 20**, per la formazione dell'elenco delle imprese che possono assumere tali lavori.

ART. 2 (Importo dei Lavori)

Il cottimo appalto è consentito per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000 Euro.

ART. 3 (Criterio di Aggiudicazione)

Per l'affidamento dei lavori mediante cottimo appalto, previa gara informale, si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'art. 1, primo comma, lettera a) della legge 2 febbraio 1973 n. 14. Sono escluse dalla aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il (20%) **10%** per cento rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

Non è possibile, nel corso dello stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa lavori per importo complessivo superiore a €. 150.000.

ART. 4 (Elenco delle Imprese)

Ai sensi delle norme sopra citate, è istituito l'elenco delle imprese che possono assumere i lavori che saranno affidati da questa Amministrazione Comunale, con la procedura del cottimo-appalto.

ART. 5 Requisiti per l'Iscrizione)

Sono iscritte in tale elenco, le imprese (aventi sede legale nel territorio del Comune di Assoro) in possesso di uno dei seguenti requisiti:

1. attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000, regolarmente autorizzata ed in corso di validità;
2. iscrizione, da almeno due anni, all'Albo separato delle imprese artigiane istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
3. (relativamente alle imprese cooperative) iscrizione da almeno due anni, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura ed al Registro prefettizio sezione produzione e lavoro;
4. lavori eseguiti, direttamente per conto di Enti e/o privati e debitamente certificati, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso pubblico per la formazione dell'elenco delle imprese di cui al presente Regolamento per un importo non inferiore al 50% di quello previsto all'art. 2 del Regolamento in oggetto;

I richiedenti sono iscritti per le categorie e per le specializzazioni risultanti dai certificati prodotti.

ART.6 (Documentazione da Presentare)

Per fare parte di tale elenco i richiedenti devono presentare istanza in carta semplice a questa Amministrazione Comunale corredandola con i documenti e certificati seguenti:

a) Attestazione di qualificazione rilasciata da una " SOA" o certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente l'indicazione dell'attività specifica della ditta. Tale attività, per le imprese artigiane, deve essere attestata dall'apposita sezione Albo Artigiani della C.C.I.A.A, mentre per imprese cooperative dall'apposito Registro prefettizio sezione produzione e lavoro.

Il certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A. deve attestare che la ditta non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato e deve contenere il nulla osta ai sensi della legge n. 575/95;

b) per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato della cancelleria del Tribunale competente - sezione fallimentare -, dal quale risulti che nei confronti della società o dell'impresa individuale non sia in corso una procedura di cui al precedente punto a) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato preventivo;

c) certificato generale del Casellario giudiziale relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali, in caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:

- per tutti i direttori tecnici;
- per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
- per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
- per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo;

d) per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato rilasciato dagli istituti previdenziali ed assistenziali, ai quali l'impresa è obbligata ad iscriversi (INPS - INAIL - CASSA EDILE), attestante la correttezza contributiva della stessa.

ART.7 (Adempimenti)

1) L'iscrizione ha effetto permanente.

2) Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni nei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.

3) Dopo la prima formazione dell'elenco, le nuove iscrizioni sono disposte in sede di aggiornamento dell'elenco stesso all'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione, assieme alla documentazione richiesta, devono essere presentate dagli interessati entro il trentuno ottobre di ogni anno.

4) Le imprese già iscritte sono tenute, entro la stessa data del 31/10 di ogni anno, a confermare e dimostrare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione mediante dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà.

ART.8 (Sospensione dall'Albo)

L'efficacia dell'iscrizione nell'albo può essere sospesa, con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico, quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;
- b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venire meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo, o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423;

c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;

d) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;

e) negligenza nell'esecuzione dei lavori;

f) infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

g) inosservanza dell'obbligo stabilito dai commi 2 e 4 del precedente art. 7. Nel caso di cui alla lett. b) il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio. Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e) e f) determina la durata della sospensione.

ART.9 (Cancellazione dall'Albo)

Sono cancellati dall'albo, con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico, gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

a) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori;

b) condanna per reato che per sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo;

c) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone la applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 2 dicembre 1956, n° 1223 e la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca dell'iscrizione stessa;

d) fallimento, liquidazione, cessazione di attività;

e) domanda di cancellazione all'albo;

f) recidive o maggiore gravità nei casi di cui alle lettere d), e), f) e g) previsto dall'articolo 8.

g) inosservanza delle norme di sicurezza sul lavoro(*).

(*) Comma aggiunto a seguito di emendamento presentato e approvato nella seduta di Consiglio Comunale del 03/01/2008.

ART.10 (Comunicazione degli Addebiti)

I provvedimenti di cui agli artt. 8 e 9 sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni.

ART. 11(Partecipazione alle Gare)

- 1) Qualora nell'elenco siano efficacemente iscritte, per specializzazione e per categoria di importo occorrenti per l'affidamento, un numero di imprese non superiore a quindici, l'Amministrazione Comunale spedisce a ciascuna, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, comunicazione (Raccomandata, Fax, E-mail, Notifica) contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare.
- 2) Se nell'elenco siano efficacemente iscritte più di quindici imprese, l'avviso di informazione viene dato mediante pubblicazione per estratto nell'albo pretorio del Comune di Assoro.
- 3) Tali pubblicazioni sono effettuate almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte.
- 4) Impregiudicato il diritto di proporre offerte di tutte le imprese facenti parte dell'elenco per specializzazione e per importo adeguati ai lavori da affidare, il Responsabile del Settore competente deve formulare ad almeno 3 (tre) di tali imprese di sua fiducia, specifica richiesta di offerta; le richieste devono essere spedite e notificate con R.R. contemporaneamente, almeno dieci giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte.
- 5) Non è consentito invitare imprese o aggiudicare cottimi ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione.

ART. 12 (Esecutività)

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

ART. 13 (Abrogazione di Norme)

E' abrogata a far data dall'entrata in vigore delle norme contenute nel presente regolamento ogni disposizione in contrasto con esse.